Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — **ROMA - Martedì, 20 marzo 1928 - ANNO VI** — **Numero 67**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 865.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 432.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1927, numero 402, che proroga per un altro biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'inscrizione nelle matricole della gente di mare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un altro biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'inscrizione nelle matricole della gente di mare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 866.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. **414**.

Inclusione dell'abitato di Montelparo, in provincia di Ascoli Piceno, fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montelparo, in provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 104. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 867.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. **446**.

Autorizzazione ad assumere in servizio un numero di aspiranti volontari nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza che risulteranno idonei nel concorso bandito col decreto Ministeriale 31 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli aspiranti volontari nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza, che riusciranno idonei nel concorso bandito con decreto Ministeriale 31 gennaio 1927, potranno essere assunti in base alla relativa graduatoria di esame, sino alla concorrenza dei posti che risulteranno vacanti nel ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza alla data del decreto Ministeriale che approverà la graduatoria suddetta, o successivamente, fino al limite massimo di trecentocinquanta.

La disposizione del presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 124. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 868.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. **447**.

Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme compiuti in Cirenaica ed in Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 622;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 190;
Visto il R. decreto 11 marzo 1926, n. 500;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1304;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, sono applicabili ai personali militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che partecipano alle operazioni militari in Cirenaica dal 2 gennaio 1927 al 30 giugno 1928, e a quelle in Tripolitania dal 1° dicembre 1927 al 30 giugno 1928.

Art. 2.

Le eventuali nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo per merito di guerra verranno effettuate in rapporto alla disponibilità di posti per vacanze, che si sono verificate posteriormente alla data del 20 agosto 1926 o che si verificheranno in avvenire, nel complesso dei vari ruoli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 125. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 869.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 448.

Autorizzazione al comune di San Leucio a modificare la propria denominazione in quella di « San Leucio del Sannio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta l'istanza 22 novembre 1927 con cui il podestà di San Leucio, in esecuzione della propria deliberazione in data 29 settembre 1927, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di San Leucio del Sannio;

Visto il parere favorevole espresso dal commissario straordinario per la provvisoria amministrazione della provincia di Benevento con la deliberazione 19 ottobre 1927, con i poteri del Consiglio provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Leucio, in provincia di Benevento, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « San Leucio del Sannio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 126. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 870.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 450.

Aggregazione dei comuni di Riscone, Teodone, Villa Santa Caterina e San Giorgio, nonchè della frazione Stegona del comune di San Lorenzo, al comune di Brunico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Riscone, Teodone, Villa Santa Caterina e San Giorgio, nonchè la frazione Stegona del comune di San Lorenzo, sono aggregati al comune di Brunico.

Art. 2.

Il confine tra il comune di Brunico e quello di San Lorenzo è stabilito in conformità della pianta topografica vistata dall'ufficio del Genio civile di Bolzano.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà le condizioni dell'aggregazione dei comuni di Riscone, Teodone, Villa Santa Caterina e San Giorgio al comune di Brunico e provvederà altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali fra il comune di San Lorenzo e il comune di Brunico in dipendenza dell'aggregazione a questo della frazione Stegona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 128. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 871.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 451.

Aggregazione dei comuni di Sasso di Bordighera e Borghetto San Niccolò a quello di Bordighera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Sasso di Bordighera e Borghetto San Niccolò sono aggregati a quello di Bordighera.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 129. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 872.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 452.
Aggregazione del comune di Drena a quello di Drò.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Drena è aggregato a quello di Drò.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 130. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 873.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 453.
Aggregazione del comune di Bussana a quello di San Remo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bussana è aggregato a quello di San Remo.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 131. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 874.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 454.
Aggregazione del comune di Coldirodi a quello di Ospedaletti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Coldirodi è aggregato a quello di Ospedaletti.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 132. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 875.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928, n. 455.
Aggregazione dei comuni di Legos, Prè, Biacesa e Mezzolago a quello di Molina di Ledro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Legos, Prè, Biacesa e Mezzolago sono aggregati a quello di Molina di Ledro.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 133. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 876.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1928, n. 457.
Provvedimenti in materia di terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1045;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2873;
Visto il R. decreto 27 gennaio 1924, n. 107;
Visto il R. decreto 24 febbraio 1924, n. 262;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 937;
Visto il R. decreto 11 settembre 1924, n. 1634;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1373;
Visto il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 53;
Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1594;
Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1927, n. 1899;
Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata la necessità e l'urgenza di integrare le disposizioni riguardanti i terremoti e la riparazione dei danni da essi arrecati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 30 settembre 1927 previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, per la documentazione delle domande di anticipazione del contributo dello Stato presentate entro il 31 marzo 1927 dai danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908, 8 maggio 1914, 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, e 6-7 settembre 1920 è prorogato al 31 gennaio 1928.

Ove i danneggiati non siano in grado di esibire entro il 31 gennaio 1928 i documenti prescritti da rilasciarsi dagli uffici competenti, avranno la facoltà di presentarli, anche dopo tale termine, purchè all'atto della loro presentazione diano la prova formale di averne fatta richiesta entro il 31 gennaio 1928.

Art. 2.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità dovranno essere documentate le domande di contributo diretto in unica soluzione che risultino presentate entro il 31 marzo 1927, dai danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908, 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919 e 6-7 settembre 1920.

Art. 3.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità e nei casi tassativamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative, dovranno essere documentate le domande presentate entro il 31 marzo 1927, per il trasferimento da un Comune all'altro della stessa Provincia, o da un Comune all'altro di diversa Provincia, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, dei diritti a mutuo relativi ai fabbricati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908, 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919 e 6-7 settembre 1920.

Art. 4.

Ove la costruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati, nei casi tassativamente previsti dalle disposizioni di legge in vigore, non sia fatta sull'area del fabbricato distrutto o danneggiato, è in facoltà del danneggiato di esibire, all'atto della richiesta di pagamento della obbligazione, i documenti relativi al possesso legittimo della nuova area, il quale può essere anche di epoca posteriore al 31 gennaio 1928.

Art. 5.

La proroga del termine al 31 gennaio 1928 per la presentazione dei documenti, nonchè la facoltà data con il secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, è estesa ai danneggiati che abbiano fatto tempestivamente domanda di mutuo. Essi potranno esibire il progetto tecnico di esecuzione dei lavori di ricostruzione, nuova costruzione o riparazione, nonchè la documentazione dell'area ove la nuova costruzione, nei casi tassativamente previsti dalle disposizioni di legge in vigore, non sia eseguita in sito, entro tre mesi dalla notifica, da farsi a cura dell'istituto mutuante con biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno, che la domanda è stata messa in istruttoria. Il possesso legittimo della nuova area può riferirsi anche ad epoca posteriore al 31 gennaio 1928.

Art. 6.

Il contributo diretto dello Stato da corrispondersi ai danneggiati dai terremoti, nei casi tassativamente previsti dalle disposizioni di legge in vigore, ove ne sia stato domandato l'anticipo mediante rilascio di obbligazione speciale « danneggiati terremoti », potrà, su facoltà del Ministero delle finanze, essere concesso in unica soluzione per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguirsi agli edifici colpiti dai terremoti, sino all'importo massimo di contributo di L. 15,000.

In corso di opera e sempre che da certificato del Genio civile risulti che l'importo dei lavori eseguiti sia pari al quinto del contributo dello Stato, potrà essere corrisposto all'interessato, che ne faccia domanda, il pagamento in anticipo del quinto di esso contributo.

Ove i lavori non siano portati a termine entro un triennio dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo da parte dell'intendente di finanza, il danneggiato decadrà dal diritto di conseguire il contributo e lo Stato provvederà, con le formalità di cui all'art. 38 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, al ricupero delle somme pagate a tenore del secondo comma del presente articolo.

Art. 7.

La concessione del contributo di cui al precedente articolo potrà esser fatta, a richiesta dell'interessato, anche se il contributo superi le L. 15,000.

Il contributo chiesto e concesso ai sensi del precedente comma produce la decadenza da ulteriore concessione di contributo sotto qualsiasi forma, da parte dello Stato, anche quando il maggiore importo dei lavori superi la predetta somma di L. 15,000.

Art. 8.

A modificazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309, dell'art. 6 del R. decreto 17 gennaio 1924, n. 75, e dell'art. 5 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, al termine del biennio per il completamento dei lavori è sostituito, anche per le obbligazioni già rilasciate alla data del presente decreto, il termine di un triennio dal 1° luglio successivo all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione è esigibile.

Art. 9.

E' prorogato al 30 giugno 1934 il termine per la commisurazione del contributo dello Stato nella spesa di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici colpiti dai terremoti, di cui agli articoli 8 e 28 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, art. 23 del R. decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1315, ed art. 14 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705.

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309, modificato dall'art. 74 del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di anticipazioni di cui all'art. 1 saranno attuate mediante rilascio a ciascun interessato di un'obbligazione nominativa pagabile nell'esercizio pel quale è stata emessa, entro quattro mesi dalla presentazione all'Intendenza di finanza di un certificato dell'ufficio del Genio civile, attestante l'ultimata costruzione, la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti e la loro rispondenza alle speciali norme tecniche obbligatorie per i paesi colpiti dai terremoti ».

Art. 11.

E' in facoltà dell'Amministrazione di consentire che i danneggiati possano impiegare i contributi derivanti da fabbricati riparabili, nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni o riparazioni, ove da dichiarazione del Genio civile risulti che il fabbricato dal quale si trae il diritto a contributo od a mutuo sia stato riparato a spese del danneggiato o che il fabbricato, così come si trova, non costituisce pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. E' in facoltà dell'Amministrazione di richiedere tale dichiarazione anche per i progetti che risultino approvati alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 12.

Al primo periodo del primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, si sostituisce il seguente:

« Nei Comuni da spostare in nuova sede, elencati nella tabella *E*, annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, e in quelli aggiunti alla tabella stessa con successivi decreti, e comunque in tutti quegli altri nei quali manchi la possibilità di ottenere gli assegni di linea, o perchè non abbiano il piano regolatore approvato o per difficoltà dipendenti dall'esecuzione del piano regolatore approvato, la documentazione delle domande di anticipazione dei contributi, presentate entro il 31 marzo 1927, dovrà essere completata entro sei mesi dalla data di approvazione del piano regolatore, o entro due mesi dalla data dell'assegnazione delle linee e livelli da parte dell'autorità comunale ».

Art. 13.

Quando l'obbligazione « danneggiati terremoti » venga rilasciata con le modalità dell'art. 73 del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431, e costituisca oggetto di cessione a norma di legge, è fatto obbligo al cedente di consegnare al cessionario i documenti relativi all'area destinata alla costruzione ed una copia del progetto approvato dai competenti organi del Genio civile.

La cessione dell'obbligazione dovrà essere notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'ufficio territoriale del Genio civile ed all'Intendenza di finanza che allegheranno l'atto di notifica rispettivamente al progetto ed alla contromatrice del titolo perchè sia tenuto presente in sede di collaudo dei lavori e di liquidazione e pagamento dell'obbligazione.

Nell'atto di notifica della cessione debbono essere indicati gli elementi necessari a identificare l'area sulla quale viene eseguita la costruzione, e gli estremi di approvazione del progetto da parte del Genio civile.

Art. 14.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, a seconda delle disponibilità, ad effettuare direttamente all'Ufficio autonomo di stralcio dell'Unione edilizia nazionale, in deroga alle norme vigenti, somministrazioni sui mutui concessi, accettati e garantiti ai sensi di legge per l'esecuzione dei lavori per conto delle cooperative edilizie di Roma e Napoli fino al limite dell'ammontare dei lavori eseguiti, esclusa la percentuale spettante all'Unione, per progetto, direzione e sorveglianza.

Le somministrazioni verranno fatte in base a richiesta dell'Ufficio autonomo di stralcio, corredata da prospetto riassuntivo dei lavori eseguiti, e salvo conteggio finale nelle forme prescritte.

Alle eventuali differenze nei riguardi della Cassa depositi e prestiti farà fronte l'Ufficio autonomo di stralcio con le sue attività.

Art. 15.

L'anticipazione del contributo diretto dello Stato sotto forma di obbligazione di cui ai Regi decreti 27 settembre 1923, n. 2309, e 17 gennaio 1924, n. 75, è estesa ai danneggiati del comune di San Fratello per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione degli edifici colpiti dalla frana dell'8 gennaio 1922.

La spesa all'uopo occorrente farà carico sui fondi autorizzati col R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309.

Art. 16.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 135. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 877.

REGIO DECRETO 9 giugno 1927, n. 2842.

Esecuzione di diverse Convenzioni ed Accordi telegrafici stipulati fra l'Italia ed altri Stati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 17 della Convenzione telegrafica internazionale di S. Pietroburgo, approvata col R. decreto 1° giugno 1876, n. 3163;

Visto l'art. 82 del regolamento telegrafico internazionale (revisione di Parigi), approvato col R. decreto 13 agosto 1926, n. 1507;

Visto l'art. 13 dell'Accordo telegrafico e telefonico fra l'Italia e l'Ungheria, approvato col R. decreto-legge n. 1626 del 17 ottobre 1924;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi e Convenzioni:

a) Convenzione telegrafica tra l'Italia e la Gran Bretagna, firmata a Parigi il 21 ottobre 1925;

b) Convenzione speciale concernente la corrispondenza telegrafica fra l'Italia e la Svizzera, firmata a Roma il 22 dicembre 1925 e a Berna il 18 febbraio 1926;

c) Convenzione telegrafica tra l'Italia e l'Albania, firmata a Roma il 5 gennaio 1926;

d) Accordo fra le Amministrazioni telegrafiche dell'Italia e dell'Austria concernente le relazioni reciproche, firmato a Roma il 28 febbraio 1926 ed a Vienna il 10 marzo 1926;

e) Accordo telegrafico supplementare fra l'Italia e l'Ungheria, firmato a Budapest il 31 maggio 1926 ed a Roma il 30 giugno 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 88. — SIROVICH.

Convention télégraphique entre la Grande-Bretagne et l'Italie.

En vertu des dispositions de l'article 17 de la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg, les soussignés, sous réserve de l'approbation des Autorités respectivement compétentes, tant en Grande-Bretagne qu'en Italie, ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes:

Art. 1.

La taxe terminale de l'Italie et celle de la Grande-Bretagne pour les télégrammes ordinaires échangés entre les deux Pays sont fixées à 10 centimes-or par mot.

Art. 2.

Les dispositions de la Convention internationale de St. Pétersbourg et du Règlement de service en vigueur seront applicables aux rélations entre la Grande-Bretagne et l'Italie dans tout ce qui n'est pas réglé par l'article ci-dessus.

Art. 3.

La présente Convention sera soumise à l'approbation des Autorités compétentes et entrera en vigueur le 1er avril 1926. Elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où la dénonciation en sera faite par l'une des Parties contractantes.

Fait en double expédition à Paris, le 21 octobre 1925.

JOHN LEE
pour la Grande-Bretagne.

GIUSEPPE GNEME
pour l'Italie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Convention spéciale concernant la correspondance télégraphique entre l'Italie et la Suisse.

En vertu de l'article 17 de la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg du 10/22 Juillet 1875, et des dispositions du règlement y annexé, revisé à Paris le 29 octobre 1925,

le Ministre des Communications du Royaume d'Italie d'une part, et

le Département des Postes et des Chemins de fer de la Confédération Suisse d'autre part,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

La taxe des télégrammes ordinaires échangés entre l'Italie et la Suisse (y compris la Principauté du Liechtenstein)

est fixée uniformément et par mot à 19 centimes-or, dont 11 cts. sont attribués à l'Italie et 8 cts. à la Suisse.

Art. 2.

Afin de simplifier le décompte, l'administration suisse bonifiera à l'administration italienne le montant de 3 centimes par mot pour tout télégramme originaire de Suisse à destination d'Italie et l'administration italienne conservera toutes les taxes qu'elle aura perçues.

Les taxes pour les réponses payées et les autres taxes accessoires et supplémentaires resteront acquises à l'administration qui les aura perçues.

Art. 3.

Les Parties contractantes s'accordent mutuellement le transit gratuit pour les télégrammes intérieurs qui, par suite d'interruption momentanée des lignes directes, auraient à emprunter, pour arriver à destination, le parcours des communications télégraphiques de l'autre pays. Il en sera de même pour les télégrammes de et pour la France et l'Autriche, qui, par suite d'interruption dans les communications télégraphiques régulières, ne peuvent être échangés directement.

Les télégrammes qui seraient détournés de la voie directe sur la demande de l'expéditeur seront soumis aux taxes et aux dispositions du règlement télégraphique international.

Art. 4.

Les dispositions de la Convention internationale de St. Pétersbourg et du règlement y annexé, revisé à Paris, seront applicables aux relations directes entre l'Italie et la Suisse en tout ce qui n'est pas réglé par les articles ci-dessus.

Art. 5.

La présente Convention, qui abroge celle du 8/14 octobre 1908, sera mise à exécution de 1er avril 1926. Elle restera en vigueur jusqu'à sa résiliation, laquelle ne pourra avoir lieu que pour la fin d'une année civile et moyennant avertissement préalable de six mois.

Les ratifications devront être échangées par voie administrative.

Fait double.

Rome, le 22 décembre 1925.

Pour l'Italie:
Le Ministre des communications:
CIANO.

Berne, le 18 février 1926.

Pour la Suisse:
Le Département des Postes et des Chemins de fer:
HAAB.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Convention télégraphique entre l'Italie et l'Albanie.

En vertu des dispositions de l'article 17 de la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg les soussignés, sous réserve de l'approbation des Autorités respectivement compétentes, tant en Italie qu'en Albanie, ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes:

Art. 1.

Pour les télégrammes ordinaires échangés entre l'Italie et l'Albanie la taxe est fixée en 20 centimes-or par mot, ainsi divisés:

Italie: taxe terminale cent.-or 10;
Italie: taxe des câbles cent.-or 3;
Albanie: taxe terminale cent.-or 7.

Art. 2.

Les dispositions de la Convention internationale de St. Pétersbourg et du Règlement de service en vigueur seront applicables aux relations entre l'Italie et l'Albanie dans tout ce qui n'est pas réglé par l'article ci-dessus et par la convention entre l'Italie et l'Albanie pour la pose et l'exploitation des câbles télégraphiques italiens attérrissant en Albanie, signée à Tirana le 1er janvier 1923.

Art. 3.

La présente Convention sera soumise à l'approbation des Autorités compétentes et entrera en vigueur le 1er avril 1926. Elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où la dénonciation en sera faite par l'une des Parties contractantes.

Fait à Rome, le 5 janvier 1926.

Pour l'Italie:
Le Ministre des communications:
CIANO.

Pour l'Albanie:
Le Ministre des travaux publics, des postes et des télégraphiques:
MUSSA J.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Arrangement particulier entre les Administrations télégraphiques de l'Italie et de l'Autriche concernant leurs rélations réciproques.

La correspondance télégraphique entre l'Italie et l'Autriche étant réglée par la Convention internationale de Saint Pétersbourg et par le règlement de service y annexé et revisé à Paris, les Administrations intéressées, faisant usage de l'art. 17 de la Convention susdite, se sont entendues sur les dispositions suivantes:

Art. 1.

Pour les télégrammes ordinaires échangée entre l'Italie et l'Autriche la taxe est fixée à 20 centimes-or par mot, dont 11 centimes à l'Italie et 9 centimes à l'Autriche.

Art. 2.

Les Administrations contractantes s'accordent mutuellement le transit gratuit pour toutes leurs correspondances intérieures qui, le cas échéant, ne pourraient pas être échangées directement entre le bureau d'origine et de destination.

Art. 3.

Les Administrations contractantes s'accordent mutuellement le transit gratuit pour toutes leurs correspondances de et pour la Suisse et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui, en cas d'interruption dans les communications télégraphiques régulières, ne peuvent pas être échangées directement.

Art. 4.

Les télégrammes concernant le service postal seront expédiés en franchise comme télégrammes de service.

Art. 5.

Pour les télégrammes originaires de l'Autriche à destination de l'Italie l'Administration autrichienne bonifiera à celle de l'Italie le montant de deux centimes par mot.

Aucun décompte de toute autre nature n'aura pas lieu concernant les taxes des télégrammes mentionnés dans l'article 1er y compris les taxes perçues pour les réponses payées et les taxes accessoires.

En cas de réclamation le remboursement des taxes y compris le remboursement des taxes versées pour les réponses payées sera toujours supporté par l'Administration qui les a perçues n'importe à quelle Administration les fautes sont imputables.

Art. 6.

Le décompte concernant la bonification de deux centimes par mot pour les télégrammes originaires de l'Autriche à destination de l'Italie sera établi pour les mois de avril à octobre 1926 par l'Administration autrichienne, tandis que à partir du mois de novembre 1926 l'Administration italienne portera les parts de taxes qui lui reviennent au débit de l'Administration autrichienne.

Art. 7.

En ce qui concerne la liquidation des taxes de la correspondance internationale échangée entre l'Italie et l'Autriche, l'Administration italienne établira les comptes trimestriels, qui seront transmis à l'Administration autrichienne pour être vérifiés.

Art. 8.

Tous les autres points du service télégraphique sont régis par les dispositions du Règlement international.

Art. 9.

Le présent arrangement entrera en vigueur le premier avril 1926. Il restera en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où la dénonciation en sera faite par l'une des Administrations contractantes.

Ainsi fait à :

Rome, le 28 février 1926
Vienne, le 10 mars 1926

Pour l'Italie :
Le Ministre des communications :
CIANO.

Pour l'Autriche :
Le directeur général :
HOHEISEL.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :
p. *Il Ministro per gli affari esteri :*
GRANDI.

Arrangement supplémentaire conclu entre la Hongrie et l'Italie.

En vertu de l'art. 13 de l'arrangement télégraphique fait à Budapest le 27 mars 1924, les soussignés, sous réserve de l'approbation des Autorités respectivement compétentes, tant en Hongrie qu'en Italie, ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes :

Art. 1.

Pour les télégrammes ordinaires échangés entre la Hongrie et l'Italie la taxe terminale hongroise est fixée à 7 centimes-or et demi et la taxe terminale italienne est fixée à 10 centimes-or.

Art. 2.

L'article 6 de l'arrangement télégraphique fait à Budapest le 27 mars 1924 est supprimé.

Art. 3.

Le présent arrangement sera soumis à l'approbation des Autorités compétentes et l'art. 1 est valable à partir du premier avril 1926 tandis que l'art. 2 n'entrera en viguer que le 1er juillet 1926. Il restera en vigueur jusqu'à l'expiration de trois mois à partir du jour où la dénonciation en sera faite par l'une des Administrations contractantes.

Fait en double expédition :

à Budapest le 31 mai 1926
à Rome le 30 juin 1926

Pour l'Italie :
CIANO
Ministre des communications.

Pour la Hongrie :
CHARLES DEMÉNY
Secrétaire d'Etat.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :
p. *Il Ministro per gli affari esteri :*
GRANDI.

Numero di pubblicazione 878.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2832.

Approvazione dello statuto della Regia università di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'ordinanza Ministeriale 18 novembre 1924, con la quale venne approvato lo statuto provvisorio della Regia Università di Sassari;

Veduto l'art. 23 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1933;

Veduta l'ordinanza Ministeriale 27 dicembre 1926, con la quale venne prorogata, sino a tutto l'anno accademico 1926-1927, l'applicazione dello statuto provvisorio della predetta Università;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia Università di Sassari, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 32. — SIROVICH

Statuto della Regia università di Sassari.

Costituzione dell'Università e insegnamenti.

Art. 1.

L'Università di Sassari ha le seguenti Facoltà e Scuole:

1. Facoltà di Giurisprudenza;
2. Facoltà di Medicina e Chirurgia;
3. Scuola di Farmacia.

Art. 2.

Per ogni insegnamento debbono essere fissate nell'orario, che ciascuna Facoltà e Scuola stabilisce al principio dell'anno accademico, non meno di tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna, da impartirsi in tre giorni distinti, salvo diverse eventuali disposizioni per i corsi semestrali.

Art. 3.

Perchè un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, la Facoltà deve, caso per caso, riconoscere che il programma presentato dal privato docente corrisponda, per l'estensione e pel numero delle ore di insegnamento cattedratico e di esercizi, al corso ufficiale rispettivo, ed inoltre che il libero docente disponga di mezzi dimostrativi sufficienti.

A tal fine, entro il mese di maggio, i liberi docenti presentano il programma del corso che intendono svolgere nell'anno accademico successivo.

Il termine di cui al comma precedente è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico per quei liberi docenti che, per la prima volta, intendono tenere insegnamenti nella Regia Università di Sassari.

Art. 4.

Avverso le decisioni di cui al comma 1° del precedente articolo, possono i liberi docenti ricorrere al Rettore, il quale decide, su conforme parere del Senato accademico, entro dieci giorni, a norma dell'art. 59 del regolamento generale universitario.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, può stanziare nel bilancio dell'Università un apposito fondo per chiamare studiosi italiani o stranieri a dettare conferenze di soggetto scientifico o letterario.

La scelta dei conferenzieri spetta al Senato accademico.

Degli studenti.

Art. 6.

Allo studente che si immatricola è assegnato un libretto di iscrizione, che vale per l'intero corso universitario.

Il libretto porta la firma del Rettore e del direttore della segreteria, con l'indicazione dell'anno accademico, del corso al quale lo studente è iscritto, delle tasse e soprattasse pagate, con la data in cui viene rilasciato e il bollo dell'Università.

Lo studente deve indicare sul libretto, al principio dell'anno, i corsi che intende seguire e il nome dei rispettivi insegnanti e deve restituire subito il libretto alla segreteria.

La segreteria, ove verifichi qualche irregolarità nel libretto, deve invitare lo studente a farvi le opportune correzioni entro cinque giorni.

Nel caso che lo studente non si presenti entro il termine stabilito, le correzioni sono fatte d'ufficio e nessuna ulteriore aggiunta o variazione può essere fatta sul libretto stesso.

Alla fine dell'anno gli insegnanti certificano, apponendo le firme sul libretto, la frequenza, e lo studente riconsegna il libretto alla segreteria, la quale vi attesta il pagamento delle tasse e delle soprattasse e vi registra l'esito degli esami sostenuti.

Il libretto deve corrispondere, nelle sue indicazioni, al registro della carriera scolastica.

Art. 7.

E' vietata agli studenti l'iscrizione contemporanea a diverse Facoltà e Scuole.

Art. 8.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione.
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi.
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi.

4. Esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

Art. 9.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore, sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare la sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al numero 4 e anche di quelle di cui ai numeri 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 10.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al numero 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 11.

Gli studenti, i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità e del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 12.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Degli esami.

Art. 13.

Nelle Facoltà o nella Scuola di farmacia si danno esami di profitto ed esami di laurea o di diploma.

Art. 14.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, salvo che le Facoltà o la Scuola di Farmacia dispongano altrimenti, nel qual caso indicheranno nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle singole discipline.

Gli esami di laurea e di diploma sono sostenuti secondo le norme stabilite negli ordinamenti delle singole Facoltà e della Scuola di farmacia.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice per ogni esame di profitto è composta di almeno due professori ufficiali, nonchè di un libero docente o cultore della materia.

Il professore ed il proprio assistente non possono entrare a far parte della stessa Commissione esaminatrice.

Se le Facoltà o la Scuola deliberano che gli esami si sostengono per gruppi di materie, di ogni Commissione debbono far parte i professori delle materie costituenti il gruppo ed almeno un libero docente o cultore di una di esse.

Per la nomina delle commissioni per gli esami di laurea e di diploma si seguono le norme stabilite dal regolamento generale universitario e dagli ordinamenti delle singole Facoltà e della Scuola di farmacia.

Art. 16.

Gli ordinamenti speciali delle Facoltà e della Scuola di farmacia determinano il numero dei corsi che lo studente deve aver frequentato e degli esami di profitto che deve aver superato per essere ammesso all'esame di laurea o di diploma.

Art. 17.

L'esame di laurea o di diploma è pubblico; esso dura non meno di quaranta minuti.

Nel caso in cui venga accordata la lode — che può essere data solo quando non vi siano più di due voti contrari — la Commissione può anche dichiarare la dissertazione presentata dal candidato degna di stampa e proporre al Consiglio di amministrazione che la pubblicazione ne venga effettuata a spese dell'Università.

Tale deliberazione deve essere presa ad unanimità.

Ordinamento della Facoltà di Giurisprudenza.

Art. 18.

La Facoltà di Giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza dopo un corso di studi della durata di quattro anni.

Art. 19.

Le materie di insegnamento della Facoltà di Giurisprudenza sono le seguenti:

1. Teoria generale e filosofia del diritto;
2. Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto privato;
3. Istituzioni di diritto romano;
4. Storia del diritto romano;
5. Diritto romano;
6. Diritto civile;
7. Diritto commerciale;
8. Procedura civile e ordinamento giudiziario;
9. Diritto e procedura penale;
10. Diritto costituzionale;
11. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
12. Storia del diritto italiano;
13. Diritto ecclesiastico;
14. Diritto agrario;
15. Diritto marittimo;

16. Diritto internazionale;
17. Legislazione sindacale e del lavoro;
18. Statistica;
19. Economia politica;
20. Scienza delle finanze;
21. Medicina legale.

Il corso di Medicina legale è comune con quello per gli studenti della Facoltà di medicina.

Art. 20.

Tutti gli insegnamenti sono annuali, eccettuati quelli di Diritto romano, Diritto civile, Diritto e procedura penale, Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, Storia del diritto italiano, che sono biennali.

Art. 21.

L'ordine degli studi consigliato è il seguente:

Anno I:

Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto privato;
Teoria generale e filosofia del diritto;
Istituzioni di diritto romano;
Storia del diritto romano;
Statistica.

Anno II:

Diritto costituzionale;
Diritto ecclesiastico;
Diritto e procedura penale;
Diritto romano;
Economia politica;
Storia del diritto italiano;
Diritto agrario.

Anno III:

Diritto civile;
Diritto e procedura penale;
Diritto romano;
Medicina legale;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Storia del diritto italiano;
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
Legislazione sindacale e del lavoro.

Anno IV:

Diritto civile;
Diritto commerciale;
Diritto internazionale;
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
Procedura civile e ordinamento giudiziario;
Diritto marittimo.

Art. 22.

Lo studente è libero di variare il piano di studi consigliato purchè si iscriva e superi gli esami in almeno 19 materie fra quelle elencate nell'art. 19.

Art. 23.

Nessun anno di corso è valido ove lo studente non si sia iscritto ad almeno tre materie.

Art. 24.

Lo studente non può presentarsi agli esami di Diritto romano, Diritto civile e Diritto commerciale se non abbia superato gli esami di Istituzioni di diritto romano e Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto privato.

L'esame di Storia del diritto romano deve precedere quello di Storia del diritto italiano; l'esame di Economia politica deve precedere quelli di Diritto civile, Diritto commerciale e Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 25.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta su tema liberamente scelto dal candidato, su una delle materie di cui all'art. 19 del presente statuto, esclusa la Medicina legale, ed in una prova orale.

La dissertazione scritta deve essere presentata in tre esemplari stampati o dattilografati, almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio degli esami di laurea, e trasmessa dal Preside ad uno dei membri della Commissione perchè ne riferisca nella seduta di esame.

Sul rapporto del relatore la Commissione delibera se il candidato possa essere ammesso alla prova orale. La decisione di non ammetterlo ha valore di riprovazione.

La prova orale consiste nella discussione sulla dissertazione e nello svolgimento di almeno due tesine, scelte dal candidato su materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, ed accettate dalla Commissione esaminatrice.

Gli argomenti delle tesine devono essere presentati almeno dieci giorni prima della data fissata per gli esami di laurea.

Art. 26.

Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma possono essere iscritti ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo i provenienti da Facoltà di Scienze politiche, sociali ed economiche, o da Istituti superiori di commercio, i quali possono essere ammessi al terzo anno.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dall'aspirante, determina il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere da lui seguiti e formare oggetto di esami e consiglia l'ordine degli studi.

In ogni caso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di maturità classica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli dell'abbreviazione di corso.

Istituto di esercitazioni giuridiche (Seminario).

Art. 27.

L'Istituto di esercitazioni giuridiche, ordinato come Seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, ha lo scopo di addestrare i giovani alla ricerca scientifica.

Art. 28.

All'Istituto appartengono tutti i professori della Facoltà, che vi tengono corsi di esercitazioni.

Essi eleggono nel loro seno un direttore che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

E' annessa all'Istituto una biblioteca diretta dal Direttore dell'Istituto stesso.

Art. 29.

Possono essere ammessi all'Istituto gli studenti iscritti ai corsi della Facoltà di Giurisprudenza di Sassari, e coloro che abbiano ottenuto da non oltre quattro anni la laurea in Giurisprudenza in una Università del Regno.

Art. 30.

Chi è ammesso all'Istituto deve osservare le norme disciplinari e didattiche che saranno fissate nel regolamento speciale. In caso di trasgressione può essere escluso dai lavori dell'Istituto.

Art. 31.

Gli iscritti sono ammessi a servirsi dei libri e del materiale scientifico dell'Istituto secondo le norme del regolamento interno.

Art. 32.

Agli studenti ed ai laureati, che abbiano frequentato lo Istituto, almeno per un anno, viene rilasciato un certificato degli studi compiuti, sottoscritto dal Direttore e controfirmato dal Preside della Facoltà.

Art. 33.

Possono essere pubblicati a spese dell'Istituto quei lavori degli allievi che una Commissione di non meno di tre membri, nominata dal Consiglio degli insegnanti, abbia ad unanimità giudicati degni di stampa.

Possono inoltre aprirsi concorsi a premio fra gli alunni, con norme da determinarsi.

Ordinamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 34.

La Facoltà di Medicina e Chirurgia conferisce, dopo un corso di studi della durata di sei anni, la laurea in Medicina e chirurgia.

Art. 35.

Gli insegnamenti propri della Facoltà di Medicina e Chirurgia sono i seguenti:

1. Fisica sperimentale;
2. Chimica generale inorganica e organica;
3. Botanica;
4. Zoologia e anatomia comparata;
5. Anatomia umana normale ed istologia;
6. Anatomia topografica;
7. Fisiologia;
8. Chimica biologica;
9. Patologia generale;
10. Farmacologia e tossicologia;
11. Anatomia e istologia patologica;
12. Patologia speciale medica dimostrativa;
13. Patologia speciale chirurgica dimostrativa;
14. Clinica medica generale e semejotica;
15. Clinica chirurgica generale e semejotica;
16. Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
17. Clinica pediatrica;
18. Puericultura;
19. Clinica ostetrica;
20. Clinica delle malattie nervose e mentali;
21. Clinica dermosifilopatica;
22. Clinica oculistica;
23. Igiene e polizia medica;
24. Medicina legale;
25. Clinica otorinolaringojatrica;
26. Odontojatria.

Art. 36.

Tutti gli insegnamenti elencati all'articolo precedente sono annuali, tranne quelli di Anatomia umana normale, Fisiologia, Patologia generale, Patologia medica, Anatomia patologica, i quali sono biennali, di Clinica medica e Clinica chirurgica, che sono triennali, e di Puericultura, Odontojatria e Otorinolaringojatria che sono semestrali.

Art. 37.

Gli insegnamenti impartiti nella Facoltà devono essere dimostrativi, cioè essere svolti sotto forma di lezioni e di esercitazioni di carattere sia scientifico che tecnico.

Art. 38.

L'ordine degli studi consigliato è il seguente:

Anno I:

Fisica sperimentale;
Botanica;
Chimica generale inorganica e organica;
Zoologia e anatomia comparata;
Anatomia umana normale ed istologia.

Anno II:

Chimica biologica;
Fisiologia;
Anatomia umana normale ed istologia;
Patologia generale.

Anno III:

Fisiologia;
Patologia generale;
Farmacologia e tossicologia;
Anatomia topografica.

Anno IV:

Clinica medica;
Clinica chirurgica;
Patologia speciale medica;
Patologia speciale chirurgica;
Anatomia ed istologia patologica;
Igiene;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Anno V:

Anatomia ed istologia patologica;
Clinica oculistica;
Clinica delle malattie nervose e mentali;
Medicina legale;
Clinica chirurgica;
Clinica medica;
Patologia speciale medica;
Otorinolaringojatria;
Odontojatria.

Anno VI:

Clinica medica;
Clinica chirurgica;
Clinica dermosifilopatica;

Clinica ostetrica;
Clinica pediatrica;
Puericultura.

Art. 39.

Lo studente è libero di variare il piano di studi consigliato purchè si iscriva e superi gli esami in almeno 23 materie fra quelle elencate all'art. 35.

A questo fine l'iscrizione a due corsi semestrali equivale a quella ad un corso annuale.

Art. 40.

Per la validità dell'anno è necessaria l'iscrizione almeno a tre materie.

Art. 41.

Lo studente non potrà essere ammesso ad alcun esame di profitto in qualsiasi clinica generale o speciale se non abbia superato gli esami di profitto di Anatomia normale, di Fisiologia e di Patologia generale.

Art. 42.

Gli studenti hanno diritto di frequentare le biblioteche degli Istituti e le sale cliniche, osservando gli orari e le modalità stabilite dai direttori rispettivi, anche all'infuori delle ore dedicate alle esercitazioni.

Art. 43.

Gli esami vengono sostenuti davanti a Commissioni composte seguendo le norme dell'art. 15 del presente statuto.

Ciascun esame consta di una prova pratica e di un interrogatorio, col quale la Commissione si accerta del profitto dello studente su tutta la materia.

Art. 44.

La Commissione per l'esame di laurea è formata secondo le norme stabilite dal regolamento generale universitario.

Il candidato deve presentare, almeno un mese prima della data fissata per l'esame stesso, una dissertazione scritta sopra un argomento da lui liberamente scelto. La dissertazione deve essere presentata in segreteria in almeno tre copie.

Il Preside della Facoltà cura che una copia della dissertazione, in tempo utile, e non mai meno di cinque giorni prima di quello fissato per la discussione, sia consegnata al relatore, che egli sceglie fra i titolari della materia sulla quale verte la dissertazione. Nel caso che si tratti di dissertazione condotta con ricerche sperimentali, è nominato relatore il direttore dell'Istituto presso il quale le ricerche vennero eseguite.

La dissertazione viene discussa in pubblico; la discussione deve durare almeno trenta minuti.

Insieme con la dissertazione, lo studente deve formulare e depositare due tesine riguardanti materie diverse fra loro e da quella sulla quale verte la dissertazione.

Terminata la discussione sulla dissertazione, il candidato discute intorno a tutte e due le tesine con i commissari all'uopo indicati dal Preside, il quale li sceglie fra i titolari delle materie alle quali esse si riferiscono, oppure fra i liberi docenti o cultori. La discussione delle due tesine dura almeno venti minuti.

I membri della Commissione possono rivolgere al candidato tutte le domande, inerenti alle materie di studio, che credano opportune, per farsi un sicuro giudizio della maturità scientifica del candidato.

Art. 45.

Per le iscrizioni dei laureati valgono le seguenti norme:

1. I laureati in Scienze naturali, in Agraria e in Veterinaria possono essere inscritti al terzo anno; qualora essi abbiano già frequentato un corso biennale di Anatomia umana con le relative esercitazioni, un corso biennale di Fisiologia e un corso annuale di Patologia generale e ne abbiano superato i relativi esami, possono essere iscritti al quarto anno.

2. I laureati in Matematica, in Fisica, in Chimica, in Chimica e Farmacia possono essere iscritti al secondo anno; qualora essi abbiano già dato gli esami di Botanica, Zoologia e Anatomia comparata e Fisiologia, seguono le condizioni dei laureati di cui al numero precedente.

3. Coloro che sono forniti di diploma di farmacista possono essere iscritti al secondo anno.

4. Gli ingegneri possono essere iscritti al secondo anno.

5. I laureati in Filosofia e Lettere ed i laureati in Giurisprudenza possono essere iscritti al secondo anno.

I laureati e diplomati di cui ai precedenti commi, per ottenere l'iscrizione, devono essere forniti del titolo di studi medi richiesto per l'immatricolazione alla Facoltà medico-chirurgica, conseguito almeno tanti anni prima quanti sono quelli per cui si concede l'abbreviazione di corso.

La Facoltà, tenendo conto degli studi da essi compiuti, stabilisce il piano degli studi e determina il numero delle materie che devono frequentare e di cui devono superare l'esame per conseguire la nuova laurea.

Ordinamento della Scuola di Farmacia.

Art. 46.

La Scuola di Farmacia conferisce:

1. La laurea in Chimica e Farmacia;
2. Il diploma in Farmacia.

Art. 47.

Le materie di insegnamento della Scuola sono le seguenti:

1. Chimica generale inorganica e organica;
2. Fisica sperimentale;
3. Botanica;
4. Mineralogia;
5. Chimica farmaceutica e tossicologica;
6. Materia medica (Farmacologia e Farmacognosia);
7. Chimica bromatologica;
8. Chimica fisica con elementi di Matematica;
9. Tecnica farmaceutica;
10. Anatomia umana;
11. Fisiologia umana;
12. Chimica biologica;
13. Zoologia;
14. Igiene.

Art. 48.

Alla Scuola di Farmacia appartengono gli insegnamenti di Chimica farmaceutica e tossicologica, di Chimica bromatologica, di Mineralogia, di Chimica fisica con elementi di Matematica, di Tecnica farmaceutica. Gli altri insegnamenti sono dati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 49.

Gli insegnamenti della Scuola vengono impartiti mediante lezioni ed esercizi pratici nei laboratori.

Art. 50.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi di lezioni e di esercitazioni.

Art. 51.

Per essere ammessi all'esame di diploma o di laurea gli aspiranti debbono dedicare un anno (rispettivamente IV e V) alla pratica presso una farmacia a ciò autorizzata e presentare, alla fine dell'anno, il relativo attestato.

Un trimestre almeno di tale pratica deve essere compiuto dopo che si sono superati tutti gli esami speciali.

Art. 52.

Al principio di ogni anno accademico la Scuola pubblica l'elenco delle farmacie presso le quali gli studenti possono validamente iscriversi.

Art. 53.

Per il conseguimento del diploma in Farmacia è consigliato il seguente piano di studi:

1° *Biennio*:

Fisica sperimentale;
Chimica generale inorganica ed organica (biennale);
Botanica;
Mineralogia;
Chimica analitica qualitativa (nell'Istituto di Chimica farmaceutica);
Esercizi di analisi chimica;
Esercizi di botanica in rapporto alle piante medicinali.

3° *Anno*:

Chimica farmaceutica e tossicologica;
Materia medica (farmacologia e farmacognosia con esercizi di farmacognosia);
Chimica bromatologica;
Tecnica farmaceutica (semestrale);
Esercizi di chimica farmaceutica con preparazioni e saggi secondo la F. U.;
Esercizi di farmacologia e farmacognosia.

4° *Anno*:

Pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata.

Art. 54.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato, purchè segua i corsi e superi gli esami in almeno otto materie fra quelle elencate nell'art. 47 e fra le materie che saranno indicate dalla Scuola nel manifesto annuale e inoltre quattro corsi di esercitazioni pratiche.

Art. 55.

Per il conseguimento della laurea in Chimica e Farmacia è consigliato il seguente piano di studi:

1° *Biennio*:

Fisica sperimentale;
Chimica generale inorganica ed organica (biennale);
Botanica;
Mineralogia;
Anatomia umana;
Fisiologia umana;
Zoologia;
Esercizi di preparazioni inorganiche e di Chimica analitica (nell'Istituto di Chimica generale);
Esercizi di botanica in rapporto alle piante medicinali.

2° *Biennio*:

Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
Materia medica;
Chimica bromatologica;
Chimica fisica con elementi di Matematica;
Igiene;
Chimica analitica quantitativa (nell'Istituto di Chimica generale);
Analisi organica e tossicologica (nell'Istituto di Chimica farmaceutica);
Chimica biologica;
Tecnica farmaceutica;
Esercizi di chimica farmaceutica organica ed inorganica con preparazioni e saggi secondo la F. U. (nell'Istituto di Chimica farmaceutica);
Esercizi di farmacologia e farmacognosia.

5° *Anno*:

Pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata.

Art. 56.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato, purchè segua i corsi e superi gli esami di almeno quattordici materie scelte fra quelle elencate nell'art. 4[illegible] e fra altre materie di studio indicate dalla Scuola nel manifesto annuale, e di quattro corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori.

Art. 57.

L'esame di diploma in Farmacia si dà alla fine del quarto anno accademico, dopo avere superato tutti gli esami di profitto e dimostrata l'effettuazione dell'anno di pratica farmaceutica con le modalità segnate nell'art. 51.

L'esame consta di tre parti:

a) Analisi qualitativa, su tema estratto a sorte, da eseguire nell'Istituto di Chimica farmaceutica in presenza di due membri della Commissione esaminatrice; il candidato ne rende conto con relazione scritta.

Preparazione di un prodotto farmaceutico inorganico e uno organico, preparazioni che sono compiute su temi estratti a sorte; un saggio della F. U. da eseguire nell'Istituto di Chimica farmaceutica;

b) Una prova orale che verte su uno dei principali argomenti di Chimica farmaceutica e comprende la discussione ragionata della prova pratica anzidetta. Il candidato però non può essere ammesso alla prova orale se non abbia superato la prova di cui al precedente comma;

c) Una prova di riconoscimento delle piante medicinali più importanti e delle droghe; una discussione sull'arte del ricettare e sulla farmacopea e su quella parte della legislazione sanitaria che ha attinenza con la farmacia.

La votazione finale dell'esame di diploma è complessiva per tutte le prove compiute.

Art. 58.

L'esame di laurea in Chimica e Farmacia si dà alla fine del quinto anno accademico, dopo aver superato tutti gli esami di profitto e dimostrato l'effettuazione dell'anno di pratica farmaceutica con le modalità segnate dall'art. 51.

L'esame comprende:

a) Una prova di preparazione di due prodotti (inorganici ed organici) assegnati a sorte, da eseguire, sotto la sorveglianza di due membri della Commissione esaminatrice, nell'Istituto di Chimica farmaceutica.

b) Una prova di analisi tossicologica da eseguirsi come sopra.

c) Una prova di analisi quantitativa da compiersi con le norme di cui all'art. 57, lettera *a*), nell'Istituto di Chimica farmaceutica.

d) La presentazione di una dissertazione scritta, di indole preferibilmente sperimentale, sopra un argomento scelto dal candidato in Chimica farmaceutica o in materie strettamente affini.

e) Un esame orale che comprenda la discussione delle prove pratiche e della dissertazione presentata.

Sulla dissertazione riferisce il docente, sotto la cui direzione o nel cui laboratorio sia stata eseguita la tesi.

f) Una prova pratica di riconoscimento delle principali piante medicinali e droghe e una discussione sull'arte del ricettare, sulla farmacopea e su quella parte della legislazione sanitaria che ha attinenza con la farmacia.

Il candidato, che presenti una dissertazione nella quale abbiano larga parte ricerche analitiche, potrà — a giudizio della Commissione — essere dispensato dalle prove pratiche di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo.

Art. 59.

La Commissione per gli esami di diploma è costituita normalmente di sette membri, fra i quali un libero docente ed un provetto farmacista ed è presieduta dal Direttore della Scuola.

Art. 60.

La Commissione per l'esame di laurea in Chimica e Farmacia è normalmente costituita di nove membri, fra i quali un libero docente e un provetto farmacista ed è presieduta dal Direttore della Scuola.

Art. 61.

I laureati in Scienze naturali, in Medicina e chirurgia, in Chimica che aspirino al diploma in Farmacia possono essere ammessi al terzo anno, quando comprovino di avere seguito per un anno il corso biennale di Chimica farmaceutica e tossicologica, con i relativi esercizi, e ne superino gli esami.

I laureati in Medicina veterinaria, in Agraria (purchè forniti del prescritto titolo di studi medi conseguito almeno un anno prima), in Ingegneria, in Fisica, aspiranti al diploma in Farmacia, possono essere ammessi al secondo anno di corso.

I laureati in Scienze naturali o in Medicina e chirurgia, che aspirano alla laurea in Chimica e Farmacia, sono ammessi al secondo anno.

I laureati in Chimica sono ammessi al quarto anno per la laurea in Chimica e Farmacia, purchè abbiano superato l'esame nelle due parti del corso biennale di Chimica farmaceutica e tossicologica (parte inorganica e parte organica); in caso contrario sono ammessi al terzo anno.

I diplomati in Farmacia possono essere ammessi al terzo anno del corso di laurea.

Nessun'altra laurea o diploma dà diritto ad abbreviazione di corso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 879.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 283.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Laboratorio e dormitorio Marianna Paoletti », in Perugia.

N. 283. R. decreto 5 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Laboratorio e dormitorio Marianna Paoletti », con sede in Perugia, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 880.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. 285.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Francesco Crispi », in Palermo.

N. 285. R. decreto 19 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Francesco Crispi », in Palermo, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 881.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 286.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Gaspare Aselli », in Cremona.

N. 286. R. decreto 9 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Gaspare Aselli », in Cremona, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 882.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 287.

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Zucchi », in Cavezzo.

N. 287. R. decreto 9 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica « Zucchi », in Cavezzo, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 10 marzo 1928 - Anno VI, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Bauladu, in provincia di Cagliari, con orario limitato di giorno.

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 29

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione precedente (migliaia di lire)
Oro in cassa L.		4,547,261,433.12	—
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero L.	7,062,983,430.35		+ 110,740
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	863,821,131.55		+ 6
		7,926,804,561.90	+ 110,746
Riserva totale L.		12,474,065,995.02	+ 110,746
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato »		1,847,712,566.95	—
Cassa »		263,840,345.73	— 22,915
Portafoglio su piazze italiane »		3,291,050,632.28	— 63,240
Effetti ricevuti per l'incasso »		18,768,896.70	+ 12,139
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie L.	759,740,247.60		—
Anticipazioni: su sete e bozzoli »	1,815,728.25		—
		761,555,975.85	+ 24,791
Titoli dello Stato e titoli garantiti dallo Stato di proprietà della Banca L.		1,007,354,542.82	— 2,694
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione L.	53,950,507.96		— 13,680
altri »	66,670,611.01		+ 25,612
		120,621,118.97	+ 11,932
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni L.		275,088,684.58	—
Azionisti a saldo azioni »		60,000,000 —	—
Immobili per gli uffici »		119,659,607.71	+ 18
Istituto di liquidazioni »		1,299,963,630.93	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario L.	30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria »	12,025,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti »	103,503,609.29		—
Impiego fondo pensioni »	167,988,280.92		+ 73
Debitori diversi »	997,227,227.17		— 44,909
		1,310,744,117.38	— 44,836
Spese L.		17,433,102.78	+ 5,271
L.		22,867,859,217.70	
Depositi in titoli e valori diversi »		42,498,557,412.12	— 763,855
L.		65,366,41 ,629.82	
Partite ammortizzate nei passati esercizi »		135,902,199.59	— 774
L.		65,502,318,829.41	— 733,417

Saggio normale dello sconto 7 % (dal 18 giugno 1925).

p. *Il ragioniere generale*: Ripetti.

D'ITALIA

- Versato L. 180,000,000

febbraio 1928 (VI)

PASSIVO.				DIFFERENZE con la situazione precedente (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		17,270,339,050 —	+	313,192
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		583,387,211.88	+	31,608
Depositi in conto corrente fruttifero . . . . »		3,069,483,707.81	—	618,753
Conto corrente del Regio tesoro (suo debito) . . . . »		352,179,684.93	+	377,488
L.		21,275,389,654.62	+	103,535
Capitale . . . . L.		240,000,000 —		—
Massa di rispetto . . . . »		48,000,000 —		—
Riserva straordinaria . . . . »		12,025,412.33		—
Conti correnti passivi . . . . »		29,359,311.67	+	5,917
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti . . . . L.	105,547,022.44			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici. »	46,000,000 —			—
Creditori diversi . . . . »	976,017,074.19		—	86,908
		1,127,564,096.63	—	86,908
Rendite . . . . L.		77,401,948.38	+	8,668
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		58,118,794.07		—
L.		22,867,859,217.70		
Depositanti . . . . »		42,498,557,412.12	—	763,855
L.		65,366,416,629.82		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		135,902,199.59	—	774
L.		65,502,318,829.41	—	733,417

Rapporto della riserva (12,474,065,995.02) ai debiti (21,275,389,654.62) da coprire: 58.63 %.

Il direttore generale: STRINGHER.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ampliamento del perimetro della bonifica in destra di Parmigiana Moglia.

Con decreto 14 marzo 1928 - Anno VI, n. 1934, il Ministro per i lavori pubblici ha accolta la domanda del 29 novembre 1927 del Consorzio di bonifica in destra di Parmigiana Moglia ed ha ampliato il perimetro della bonifica stessa fino al limite del bacino scolante, modificando correlativamente il comprensorio del Consorzio stesso. Con lo stesso decreto sono stati respinti i ricorsi 4 gennaio 1928 del Consorzio dei cavi generali di Soliera e 5 gennaio 1928 dei Consorzi Cavo Lama, Scolo Fossa Nuova, Cavata Occidentale, Cavata Orientale, Scoli Gargalli e Fossetta di San Martino, salvo per quanto riguarda la partecipazione dei proprietari delle terre aggregate all'amministrazione del Consorzio di bonifica, avendo il Ministro per i lavori pubblici disposta l'occorrente modifica dello statuto del Consorzio e frattanto determinato l'aumento da 48 a 62 dei consiglieri delegati e da 11 a 14 dei membri della Deputazione, in modo da attribuire subito ai nuovi consorziati una proporzionata rappresentanza negli organi dell'ente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 328.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 109 — Data della ricevuta: 16 febbraio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione della ricevuta: Rossi Mariano fu Luigi, sindaco del comune di Mondavio — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 15 consolidato 5 %, con decorrenza 1º gennaio 1921.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 19 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.53	Belgrado	33.35
Svizzera	364.60	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.40	Albania (Franco oro)	366.50
Olanda	7.625	Norvegia	5.05
Spagna	319.05	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.64	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.528	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.07
Praga	56.25	Rendita 3,50 %	75.275
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.33	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	85.30
New York	18.938	Littorio 5 %	85.40
Dollaro Canadese	18.916	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.325
Oro	365.41		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.